



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.D.G. n. 6434 del 26 maggio 2008 recante “Modalità per la verifica ex art. 12 del D.L.vo n. 42/2004, dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica”;

VISTO l'accordo, rinnovato il 30.01.2019, tra la Prefettura di Palermo e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO l'accordo, rinnovato il 11.08.2017, tra il comune di Palermo e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTE le note prot. n. 0138683 dell'11.10.2018 e prot. n. 1660628 del 20.10.2017 con le quali rispettivamente la Prefettura di Palermo e il Comune di Palermo, chiedono, ciascuno per la parte di propria competenza, la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, del complesso architettonico Chiesa ed ex Convento di Santa Maria delle Grazie;

VISTO il parere prot. n. 10571 del 26.08.2019 e la documentazione di rito ad esso allegata, acquisito al prot. n. 48770 del 15.10.2019, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo verifica sussistente l'interesse culturale della Chiesa di proprietà della Prefettura di Palermo e detta prescrizioni di tutela indiretta per l'ex Convento con le sue pertinenze di proprietà del comune di Palermo;

RITENUTO che l'edificio di culto sopraindicato facente parte del complesso storicamente definito “Ex Convento della Grazia”:

denominato “**Chiesa di Maria Santissima delle Grazie**”

provincia di **Palermo**

comune di **Palermo**

sito in **Via Villagrazia, n. 302**

identificato al catasto fabbricati del comune di Palermo al **foglio 97 particella A sub 1 C.F.** così come evidenziato con colore rosso nell'allegata planimetria catastale, presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii. in quanto documenta la memoria e l'identità culturale del territorio di Villagrazia in cui è elemento architettonico emergente, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata.

RITENUTO che, al fine del rispetto della tutela ambientale della predetta Chiesa e al fine di non alterare il complesso di condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio circostante, la parte del complesso formata dall'**Ex Convento Santa Maria delle Grazie** di proprietà del Comune di Palermo, identificata al **foglio 97 part 20 graffata con la particella 171**

sub 2 e 172 sub 2 C.F. cat. Catastale B/4, dall'ex corpo di guardia vivanderia e rimessa identificati al foglio 97 particella 19 C.F. cat. Catastale C/1 e dal terreno identificato al foglio 97 particella 16 C.T. cat. Catastale orto irriguo, così come evidenziata con colore verde nell'allegata planimetria catastale, debba essere **sottoposta a prescrizioni di tutela indiretta** ai sensi dell'art. 45 del precitato Decreto in quanto strutturalmente e distributivamente collegata all'edificio di interesse culturale.

DECRETA

ART. 1)

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, l'edificio di culto denominato **“Chiesa di Maria Santissima delle Grazie”** sito nel comune di Palermo, così come individuato nella premessa, è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

ART. 2)

Al fine di tutelare l'integrità e la prospettiva dell'edificio di interesse culturale, al fine di non alterare il complesso di condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio circostante e per tutelare il decoro della Chiesa, in considerazione delle caratteristiche del luogo, ed in quanto parte del medesimo contesto ambientale **“l'Ex Convento”, “l'ex corpo di guardia, vivanderia e rimessa” e il terreno**, così come individuati in premessa vengono sottoposti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.e ii., alle seguenti prescrizioni di tutela indiretta:

dovranno essere mantenuti tutti gli elementi storico-architettonici tuttora esistenti; gli interventi che comportino modifiche alle caratteristiche tipologiche morfologiche e alla destinazione d'uso degli edifici dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza. Relativamente alle aree libere di pertinenza dovrà essere mantenuto il tracciato residuo del viale storico di servizio all'ex complesso conventuale e di accesso ai fondi agricoli privati; dovranno altresì essere mantenuti il terreno agricolo storicamente annesso al convento e le eventuali porzioni di muro storico delimitanti il giardino recintato. L'attuazione di interventi di ripristino dei manufatti dovrà rispettare la loro configurazione originaria, la natura dei materiali, delle caratteristiche costruttive e della cronologia degli interventi che si sono succeduti nel tempo.

ART. 3)

Lo stralcio di mappa e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

ART. 4)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.

ART. 5)

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

ART. 6)

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, li 04 novembre 2019

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro

F.to